

Margherita Scognamiglio

Università degli Studi di Salerno

Coll. 14.3.1-3: osservazioni sulla *legis Fabiae cognitio* nelle province*

ABSTRACT – This paper is focused on a possible interpretation of the Ulpian text preserved in Coll. 14.3.1-3, which addresses the conflict between *praesides* and *procuratores Caesaris* regarding the *cognitio legis Fabiae*. In that text, Ulpian refers to a reform issued by Caracalla, through which the Emperor granted also the *procuratores* the *cognitio legis Fabiae*.

1. Ulpiano e la *legis Fabiae cognitio* nelle province – 2. I profili esegetici – 3. Alcune ipotesi di interpretazione – 4. Conclusioni

1. Uno dei testi più complessi, sotto il profilo interpretativo, inclusi nella *Collatio* è certamente Coll. 14.3.1-3¹, estratto dal nono libro del *de officio proconsulis* ulpiano:

Coll. 14.3.1: 1. Frequens est etiam legis Fabiae cognitio in tribunalibus praesidum, quamquam quidam procuratores Caesaris usurpaverint tam in provinciis quam Romae. 2. Sed enim iam eo perventum est constitutionibus, ut Romae quidem praefectus urbis solus super ea re cognoscat, si intra miliarium centesimum sit iniuria commissa: enimvero si ultra centesimum, praefectorum praetorio erit cognitio. In

* Nel testo espongo i primi risultati di una ricerca sulla *cognitio legis Fabiae* nelle province, presentati in occasione della relazione dal titolo *Governors and the defence of the legis Fabiae cognitio*, svolta nell'ambito della Conferenza sul tema *Provincial Jurisdictions in Roman Antiquity*, presso l'Università di Amsterdam nel mese di aprile 2024.

¹ Questo brano della *Collatio* è stato oggetto di numerosi studi, da prospettive differenti. Per i temi affrontati in queste pagine, tra la vastissima letteratura, sono fondamentali T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum. Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo, 1978, p. 60 ss., ed ID., *Procuratoris cognitio de lege Fabia*, in *Index*, 37, 2009, p. 85 ss., ora in *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, Napoli, 2013, p. 503 ss. (da cui cito), oltre a R. LAMBERTINI, *Plagium*, Milano, 1980, p. 150 ss., e si veda anche *infra* nt. 4.

provincia est praesidium provinciarum, nec aliter procuratori Caesaris haec cognitio iniungitur, quam si praesidis partibus in provincia fungatur. Plane post sententiam de Fabia latam procuratoris partes succedunt huiusce rei. 3. Attamen procurator qui nullam provinciam regit licet de capitalibus causis cognoscere nec soleat, tamen ut de lege Fabia possit cognoscere, imp. Antoninus constituit. Idem legis Iuliae de adulteris coercendis constitutione imperatoris Antonini quaestionem accepit.

Ulpiano ci informa, nel primo paragrafo, di un conflitto tra il governatore provinciale – il testo cita la categoria generale dei *praesides*² – e il procuratore imperiale –

² È opinione pressoché unanime oggi in letteratura che *praeses* venisse utilizzato da Ulpiano con una valenza generale, volendo con tale termine indicare tanto i governatori delle province imperiali quanto quelli delle province senatorie (per tutti, di recente e con riferimento proprio al *de officio proconsulis* ulpiano, si veda A. NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 De officio proconsulis*, Berlin, 2006, p. 21). Un approfondito esame dell'uso di questo vocabolo nel *de officio proconsulis* di Ulpiano si deve a D. MANTOVANI, *Il bonus praeses secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del de officio proconsulis di Ulpiano*, in *BIDR*, 96-97, 1993-1994, p. 217 ss., il quale, dopo aver vagliato numerose fonti epigrafiche, letterarie e giuridiche, ha rilevato che era abbastanza diffuso l'impiego di *praeses* con «valore onnicomprensivo», ma che tuttavia ciò avveniva in ragione del contesto in cui il termine ricorreva e non aveva assunto un significato definitivamente generale. Sulla base di questa premessa, lo studioso ha esaminato le ricorrenze di *praeses* e *proconsul* nel *de officio proconsulis* di Ulpiano e ha riscontrato una precisa distribuzione di questi lemmi nell'intera opera. Infatti, laddove i testi erano riferiti in modo esclusivo al governatore delle province senatorie, come nel caso delle prescrizioni relative all'ingresso e all'uscita dalla provincia assegnata, Ulpiano utilizzava *proconsul*; quando invece il giurista commentava regole valide in generale per qualunque governatore diveniva ben più ricorrente l'uso di *praeses*. Proprio con riguardo al diritto criminale si può notare che nei *libri* settimo, ottavo e nono compaiono quaranta ricorrenze di *praeses* e soltanto tre di *proconsul*. Ciò avvalorerebbe la teoria in base alla quale al tempo della stesura del *de officio proconsulis* ulpiano (vale a dire probabilmente a ridosso della morte di Caracalla) le funzioni dei governatori delle province senatorie e di quelle imperiali erano – quantomeno di fatto – divenute equivalenti. In materia, con soluzioni differenti, si veda inoltre: P. GARNSEY, *The Criminal Jurisdiction of Governors*, in *JRS*, 58, 1968, p. 51 ss., e con specifico riferimento al plagio LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 150 nt. 22. A proposito dei poteri attribuiti ai governatori delle province senatorie e di quelle imperiali, tema che si intreccia naturalmente con quello dell'attribuzione del *ius gladii*, si vedano le opinioni più caute di T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Imperium mixtum. Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, in *Index*, 18, 1990, p. 138 ss. nt. 47, ora in *Imperium mixtum*, cit. (nt. 1), p. 162 ss. nt. 47 (da cui cito), e di B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, 1998, p. 229 ss. In generale, sull'amministrazione delle province nella giurisprudenza classica, non si può non rinviare a M. TALAMANCA, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, in *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-V sec. d.C.). Atti di un incontro tra storici e giuristi. Firenze, 2-4 maggio 1974* (cur. G.G. ARCHI), Milano, 1976, p. 95 ss. (in particolare, per l'appellativo *praeses* p. 99 nt. 14). Com'è noto, è Macro ad affermare con decisione che *praeses* è un *nomen generale*: D. 1.18.1 (1 de off. praes.). Per la letteratura più recente e più in particolare sul frammento di Macro, rinvio a s. ALESSANDRÌ, *Aemilius Macer. De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus*, Roma, 2020, p. 15 ss., ove altra bibliografia.

nel testo *procurator Caesaris*³ – rispetto alla *cognitio legis Fabiae*⁴. Il conflitto sarebbe scaturito dalla tendenza usurpatoria dei procuratori⁵, i quali a Roma e in provincia esercitavano abusivamente la giurisdizione in questa materia, sottraendola di fatto agli effettivi titolari. Nel secondo paragrafo Ulpiano continua le sue considerazioni, precisando che alcune costituzioni imperiali avrebbero ribadito la regola secondo cui – nel sistema della *cognitio extra ordinem* a partire quantomeno dall'epoca severiana – la giurisdizione relativa ai giudizi criminali *ex lege Fabia* sarebbe spettata a Roma al *praefectus urbi*, oltre le cento miglia da Roma al *praefectus*

³ Sui *procuratores* e sulle loro funzioni giurisdizionali, oltre agli studi già citati di SPAGNUOLO VIGORITA (nt. 1), si vedano dello stesso Autore: *Bona caduca e giurisdizione procuratoria agli inizi del terzo secolo d.C.*, in *Labeo*, 24, 1978, p. 131 ss., ora in *Imperium mixtum*, cit. (nt. 1), p. 1 ss. (da cui cito); *Imperium mixtum. Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, cit. (nt. 2), p. 137 ss.; *La giurisdizione fiscale tra Augusto e Adriano*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Atti del Convegno internazionale di diritto romano*, Napoli, 1999, p. 449 ss., ora in *Imperium mixtum*, cit. (nt. 1), p. 303 ss. (da cui cito). Sempre sulla giurisdizione procuratoria, non potendo citare tutta la vasta bibliografia, si vedano in particolare: F. MILLAR, *Some Evidence on the Meaning of Tacitus Annals XII.60*, in *Historia*, 13, 1964, p. 180 ss.; ID., *The Development of Jurisdiction by Imperial Procurators; Further Evidence*, in *Historia*, 14, 1965, p. 362 ss.; P.A. BRUNT, *Procuratorial Jurisdiction*, in *Latomus*, 25.3, 1966, p. 461 ss., e più recentemente, con riguardo al processo fiscale, F. ARCARIA, *Inter fiscum et privatos ius dicere. Contributo allo studio del diritto fiscale romano e dei suoi rapporti con il diritto pretorio*, Napoli, 2024, p. 150 ss. Sul rapporto tra i vari organi di governo provinciali si veda D. FAORO, *Praefectus, procurator, praeses. Genesi delle cariche presidiali equestri nell'Alto Impero Romano*, Milano-Firenze, 2011.

⁴ Sulla repressione del plagio nelle *cognitiones*, in particolare alla luce di Coll. 14.3.1-3, mi limito a richiamare: G. LONGO, *Crimen plagii*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Genova*, 13, 1974, p. 468 ss.; LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 145 ss.; NOGRADY, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 299 ss.; F. LUCREZI, *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano. Studi sulla Collatio*, 5, Torino, 2010, p. 16 ss. (da cui cito, ma ora anche in ID., *Quel che ha detto Mosè. Studi sulla Collatio I-IX. Note sulla Collatio I-IV*, 1 [cur. M. AMABILE], Torino, 2024, p. 481 ss.); Y. RIVIÈRE, *Histoire du droit pénal romain de Romulus à Justinien*, Paris, 2021, cap. 32. Per l'epoca tardoantica e giustiniana, si veda soprattutto F. BOTTA, *Per lo studio del diritto penale bizantino. Aspetti del regime repressivo del plagium fra tradizione romana e innovazione orientale*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici* (cur. J.H.A. LOKIN, B.H. STOLTE), Pavia, 2011, p. 617 ss.; P.O. CUNEO, *Sequestro di persona, riduzione in schiavitù e traffico di esseri umani. Studi sul crimen plagii dall'età diocleziana al V sec. d.C.*, Milano, 2018.

⁵ Sulla tendenza dei procuratori ad esercitare funzioni attribuite ad altri funzionari o magistrati già all'inizio del principato, si veda SPAGNUOLO VIGORITA, *La giurisdizione fiscale*, cit., p. 316 ss., ove l'Autore commenta Tac. *Ann.* 4.15.2: la vicenda narrata è relativa al procuratore d'Asia Gneo Lucilio Capitone, accusato, durante il principato di Tiberio, di *vim praetoris usurpare*. Sul complesso rapporto tra *procuratores* e governatori provinciali si veda anche C. MASI DORIA, *Tribunali e ordinamento territoriale: prospettive provinciali*, in *Index*, 42, 2014, p. 373 ss., in particolare p. 389 ss. Utili rilievi, rispetto ad un ambito circoscritto, in F. NASTI, *Un nuovo documento dalla Siria sulle competenze di governatori e procuratori provinciali in tema di interdetti*, in *Index*, 21, 1993, p. 365 ss.

praetorio, in provincia al *praeses*⁶. I *procuratores Caesaris* non avrebbero avuto alcun titolo a decidere in materia di *plagium*, a meno che non avessero svolto anche le funzioni di governatore⁷. Dunque, nei primi due paragrafi Ulpiano illustra il contrasto che sino a poco tempo prima della stesura del suo *de officio proconsulis* esisteva tra la regola astratta sulla giurisdizione e la prassi usurpatoria dei procuratori, invalsa a Roma e in provincia. Antonino Caracalla, verosimilmente negli anni a ridosso della compilazione dell'opera ulpiana, prendendo atto della situazione di fatto e – forse, ma tornerò più avanti su questo aspetto – in virtù di un atteggiamento di favore nei confronti del ceto equestre, modifica le regole sulla giurisdizione, almeno limitatamente alla *cognitio legis Fabiae* e forse anche alla *quaestio de adulteriis*.

Ulpiano ne dà conto nel terzo paragrafo, mostrando una certa velata contrarietà all'iniziativa legislativa assunta dall'Imperatore⁸. Con una costituzione, infatti, Antonino Caracalla aveva stabilito che, sebbene i procuratori non governatori non decidessero delle questioni criminali sanzionabili con pena capitale⁹, avrebbero potuto, invece, intervenire in materia di plagio (*de lege Fabia*), così come avveniva per l'adulterio, sempre in virtù di un provvedimento del medesimo Imperatore.

Questo regime in tema di plagio venne, però, abrogato a distanza di pochi anni, come risulta da una nota costituzione di Gordiano del 239, contenuta in C.I. 9.20.4, con cui l'Imperatore ribadiva la regola originaria, precedente rispetto all'intervento di Caracalla, in base alla quale non aveva valore la sentenza *de lege Fabia* emessa dal *procurator*, giacché quella *notio* sarebbe spettata soltanto ai *praesides*:

C.I. 9.20.4: Imp. Gordianus A. Paulinae. Non valet procuratoris sententia, si vicem praesidis non tueatur, qui legi Fabiae locum esse pronuntiavit, cum eius legis disceptatio ad praesidis provinciae pertineat notionem. PP. III non. Dec. Gordiano A. et Aviola cons. (a. 239)

⁶ Sulla ripartizione di giurisdizione indicata in Coll. 14.3.2 e confermata dalla nota *epistula* a Fabio Cilone, riprodotta in D. 1.12.1 pr., 4 (Ulp. lib. sing. de off. praef. urb.), cfr. *infra*, § 2.

⁷ È una regola confermata da numerose costituzioni imperiali, nelle quali viene ribadito il principio in base al quale i procuratori non governatori non potevano irrogare sanzioni criminali, ma soltanto intervenire nella fase di esecuzione della pena pecuniaria stabilita dal giudice preposto: si vedano, ad esempio, C.I. 3.3.1, 3.26.3, 9.20.4 (su cui tornerò *infra*, nel testo), 9.47.2. Sui *procuratores provincias regentes*, si veda TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 275.

⁸ Lo deduce dalla struttura del testo SPAGNUOLO VIGORITA, *Procuratoris cognitio*, cit. (nt. 1), p. 513.

⁹ Si tratta di un'affermazione del tutto coerente rispetto al principio in base al quale i *procuratores* non governatori avevano giurisdizione soltanto in materia fiscale: D. 1.16.7.2 (Ulp. 2 de off. proc.), D. 1.16.8 (Ulp. 39 ad ed.), D. 1.16.9 pr. (Ulp. 2 de off. proc.). Su questi testi, oltre a SPAGNUOLO VIGORITA, *Imperium mixtum. Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, cit. (nt. 2), p. 137 ss., si veda MASI DORIA, *Tribunali*, cit., p. 383 ss.

Il testo della *Collatio* che stiamo commentando, tuttavia, ha suscitato non poche perplessità in letteratura, relative alla effettiva portata giuridica della riforma di Caracalla e, soprattutto, alle ragioni pratiche di una simile scelta.

Dunque, Ulpiano rileva, per un verso, la diffusione delle controversie giudiziarie relative alla *lex Fabia* dinanzi agli organi della *cognitio* e, per altro verso, l'invasione di campo dei *procuratores*, tanto a Roma quanto in provincia. Questo elemento risulta ancora più anomalo quando si consideri la precisazione contenuta nel paragrafo 3. La *cognitio legis Fabiae* – e oramai certamente si tratta di un illecito pubblico¹⁰ – viene definita *causa capitalis*¹¹.

¹⁰ Si discute in letteratura circa la natura originaria dell'illecito introdotto a Roma dalla *lex Fabia*. I dubbi sorgono in ragione delle numerose incertezze che riguardano proprio questa *lex*. Ho cercato di darne conto e di proporre possibili soluzioni in M. SCOGNAMIGLIO, *Lex Fabia. Le origini del plagio*, Torino, 2022, a cui rinvio per la discussione di fonti e l'indicazione della principale bibliografia.

¹¹ Non è questa la sede per addentrarmi nel complesso problema dell'individuazione della pena prevista originariamente dalla *lex Fabia*, legge verosimilmente approvata – forse come *plebiscitum* –, negli anni a ridosso della *pro Rabirio perduellionis reo*, vale a dire tra il 66 e il 63 a.C. (SCOGNAMIGLIO, *Lex Fabia*, cit., p. 38 ss.). Preciso soltanto che la *lex Fabia* (i cui due *capita* sono ricostruibili da Paul. Sent. 5.30b, Coll. 14.3.5 e D. 48.15.6.2 [Call. 6 de cogn.]) comminava certamente una multa di 50.000 sesterzi, da consegnare all'*aerarium* detratta una quota parte destinata all'accusatore, per il caso di sottrazione di uno schiavo al proprio padrone (oggetto del secondo *caput* della legge). Rispetto al primo *caput* della legge, che sanzionava l'illecito esercizio della *dominica potestas* su un individuo libero e cittadino romano, è discusso in letteratura se venisse in origine comminata la medesima multa (con un processo multatico recuperatorio: TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 781 s.; G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, in *ANRW*, II.14, Berlin-New York, 1982, p. 781, ora in *Scritti giuridici scelti*, 2, Napoli, 1985, p. 712; B. SANTALUCIA, Rec. di R. Lambertini, *Plagium*, in *Iura*, 31, 1980, p. 255 s., ora in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, p. 494 ss.; ID., *Diritto*, cit., p. 130 s. nt. 87; oppure tramite un giudizio instaurato dinanzi ad una *quaestio*: W. KUNKEL, s.v. *Quaestio*, in *PWRE*, 24, Stuttgart, 1963, p. 747 s., ora in *Kleine Schriften*, Weimar, 1974, p. 65; M. MOLÉ, *Ricerche in tema di plagio*, in *AG*, 170-171, 1966, p. 135 s.; H. BELLEN, *Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich*, Wiesbaden, 1971, p. 46 ss.; LONGO, *Crimen plagii*, cit., p. 390 ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Secunda temporum meorum*, cit., p. 62 nt. 37; LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 9 nt. 2), come anche io credo (SCOGNAMIGLIO, *Lex Fabia*, cit., p. 67 ss.), oppure la pena capitale (da ultimi, in questo senso, G. KANTOR, *SEG LV 1452, ll. 32-34, and the Crime of plagium in the Late Republic*, in *ZPE*, 184, 2013, p. 219 ss.; L. GAGLIARDI, *Note sul trattato romano-licio del 46 a.C.: la titolatura del pretore peregrino; il plagium; le clausole in materia giudiziaria delle linee 32-43 del testo epigrafico*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, 3, Tricase, 2016, p. 209 ss.). È, però, oggi certo che all'epoca della stesura del *de officio proconsulis* ulpiano il *crimen* previsto dalla *lex Fabia* era (o era oramai divenuto nel passaggio dall'*ordo* alle *cognitiones*) un reato sanzionato con pena criminale (solitamente, pena di morte, condanna ai lavori nelle miniere, *relegatio*, confisca di parte del patrimonio): *causa capitalis* (o *crimen capitale*: D. 48.15.1 [Ulp. 1 reg.], o altre simili espressioni), sul cui significato si veda U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937, p. 523 ss.; LONGO, *Crimen plagii*, cit., p. 446 ss.; LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 145 ss.; SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 249;

2. Coll. 14.3.1-3 ha suscitato molti quesiti sul piano esegetico, a partire dalla corretta individuazione della categoria dei *procuratores Caesaris* contrapposti ai *praesides*. Ed ecco, allora, che appare opportuno soffermarsi sugli appellativi utilizzati dal giurista.

Prima di tutto l'opera è dedicata al *proconsul*, indicazione che poi nel frammento che stiamo esaminando si perde definitivamente a vantaggio del più generale e oramai diffuso appellativo di *praeses*¹². Subito dopo compare, infatti, proprio il *praeses* (*in tribunalibus praesidium*), cui si contrappongono i *procuratores Caesaris* con funzioni fiscali, usurpatori della *legis Fabiae cognitio*. Ancora oltre, soffermandosi solo sui riferimenti alle province, tornano i *praesides provinciarum* di nuovo in contrapposizione ai *procuratores Caesaris*, distinguendo le funzioni in senso lato giurisdizionali di questi ultimi a seconda che rivestissero pure il ruolo di *praesides*. Abbiamo, quindi, la successione *praesides provinciae – procurator Caesaris – praeses – procuratores*.

In ordine a questo aspetto, il terzo paragrafo ha sollevato non poche perplessità, anche in ragione di diverse possibili trascrizioni del testo. Due sono le principali stesure ipotizzate, che divergono tra di loro per piccoli, ma essenziali rilievi. La lettura alla quale ho fatto finora riferimento è oggi la più diffusa ed è stata proposta da Mommsen¹³, trovando largo seguito. Una seconda lettura profondamente differente è, invece, quella di Huschke¹⁴.

Valutiamole a confronto:

Coll. 14.3: 2. (...) Plane post sententiam de Fabia latam procuratoris partes succedunt huiusce rei. 3. Attamen procurator qui nullam provinciam regit licet de capitalibus causis cognoscere nec soleat, tamen ut de lege Fabia possit cognoscere, imp. Antoninus constituit. (Mommsen)

LUCREZI, *L'asservimento*, cit., p. 21 ss. Sembra infatti che solo per talune limitate ipotesi, relative al servo fuggitivo, continuò ad essere applicata anche durante il tardoantico la mera sanzione pecuniaria (C.I. 9.20.6, su cui LONGO, *Crimen plagii*, cit., p. 447; LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 147). I procuratori che non reggono la provincia non potrebbero, dunque, occuparsi di questo genere di processo, giacché dalle fonti risulta che oramai quella è una *causa capitalis*. La costituzione di Caracalla innova temporaneamente proprio rispetto a questo profilo.

¹² Si veda *supra*, nt. 2.

¹³ *Collectio librorum iuris anteiustinianiani*, 3, Berolini, 1927, p. 183. Si tratta della *lectio* oggi maggiormente seguita. Tra i principali studiosi che hanno accolto questa interpretazione del manoscritto, è sufficiente ricordare SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum*, cit., p. 60 s.; ID., *Procuratoris cognitio*, cit. (nt. 1), p. 506 s., ove ulteriore bibliografia; LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 151 ss., 153 nt. 6; e recentemente NOGRADY, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 299.

¹⁴ *Iurisprudentiae anteiustiniana quae supersunt*, Lipsiae, 1874, p. 650, seguito tra gli altri da O. LENEL, *Paligenesia iuris civilis*, 2, Lipsiae, 1889, col. 985, Ulp. 2231; A. BERGER, *Note critiche ed esegetiche in tema di plagium*, in *BIDR*, 45, 1938, p. 271; BELLEN, *Studien*, cit., p. 55; LONGO, *Crimen plagii*, cit., p. 469.

Coll. 14.3: 2. (...) Plane post sententiam de Fabia latam procuratoris partes succedunt. 3. Vice praesidis tamen procurator, qui illam provinciam regit, licet de capitalibus causis cognoscere nec soleat, tamen ut de lege Fabia possit cognoscere, imp. Antoninus constituit. (Huschke)

Attamen procurator qui nullam provinciam regit di Mommsen è letto da Huschke come *Vice praesidis tamen procurator, qui illam provinciam regit*, in cui *vice praesidis* sostituisce la chiusa del paragrafo precedente (vale a dire *huiusce rei*). Il ragionamento di Huschke consentirebbe anche di giustificare l'attribuzione di giurisdizione in materia di *causae capitales* ai procuratori. Cioè, se avessero agito *vice praesidis* avrebbero certamente potuto occuparsi di quei giudizi. Tuttavia, accogliendo tale lettura, affiorerebbero una serie di non-sensi: a parte la difficoltà di sostituire *huiusce rei* con *vice praesidis*, non si spiegherebbe il riferimento ad *illa provincia*¹⁵: di quale provincia si tratterebbe dato che il discorso ulpiano è di portata generale? Né si spiegherebbe il senso della riforma di Caracalla. Queste le ragioni che fanno propendere, pur con molte cautele, per la lezione di Mommsen. A queste ne aggiungerei un'altra, su cui a breve mi soffermerò.

Vorrei, infatti, tornare alla successione dei funzionari richiamati. Nel terzo paragrafo, accettando l'edizione di Mommsen, abbiamo ancora il *procurator qui nullam provinciam regit*. La lettura del brano, dunque, ci fornisce una prima informazione: tutto il discorso è costruito sul confronto e sulla contrapposizione tra giurisdizione 'legale' dei *praesides* e giurisdizione 'di fatto' dei *procuratores Caesaris*.

Questo è un po' il Leitmotiv dei *libri de officio proconsulis* di Ulpiano¹⁶. Libri in cui, sulla base della competenza professionale di Ulpiano quale alto funzionario imperiale, si alternano continuamente istruzioni precise, inviti ad agire secondo consuetudini diffuse e descrizione di prassi difformi che in qualche modo andavano contrastate¹⁷.

¹⁵ Così, SPAGNUOLO VIGORITA, *Procuratoris cognitio*, cit. (nt. 1), p. 512 ss., il quale tuttavia nota che il pronome dimostrativo *illam* risulta presente in tutti i codici.

¹⁶ La letteratura è vastissima. Mi limito a richiamare, anche per l'affinità con i temi trattati in questo studio, A. DELL'ORO, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano, 1960, p. 117 ss.; B. SANTALUCIA, *I libri opinionum di Ulpiano*, Milano, 1971, p. 21 ss.; V. MAROTTA, *Mandata principum*, Torino, 1991, p. 125 ss.; ID., *Ulpiano e l'Impero*, 2, Napoli, 2004, p. 11 ss.; MANTOVANI, *Il bonus praeses*, cit., p. 203 ss.; T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*², Oxford, 2002; NOGRADY, *Römisches Strafrecht*, cit.

¹⁷ Nei dieci libri ed oltre cento testi organizzati e riordinati da Lenel nella sua palingenesi, compaiono solo quattro riferimenti giurisprudenziali (D. 26.5.12 [Ulp. 3 de off. proc.], D. 47.14.1.4 [Ulp. 8 de off. proc.], D. 47.18.1 [Ulp. 8 de off. proc.], D. 48.9.6 [Ulp. 8 de off. proc.]): li esamina MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 2, cit., p. 185 nt. 3), mentre sono numerosissimi i richiami a costituzioni imperiali di diversa natura (i rescritti sono riordinati in MANTOVANI, *Il bonus praeses*, cit., p. 236 ss.). I doveri del governatore sono spesso indicati tramite l'impiego del verbo *solere* che lasce-

Il nostro testo può dirsi paradigmatico del modo di esporre di Ulpiano nei suoi *libri* sui doveri del proconsole. Prima la descrizione di una situazione di fatto, spesso una prassi mal tollerata, poi l'indicazione della disciplina da applicare, quindi il richiamo alle costituzioni imperiali, che, nel caso di cui stiamo discutendo, introducono una regola e prevedono un'eccezione proprio a quel precetto generale, prendendo atto dell'*usurpatio* oramai attuata.

E con riferimento a tale aspetto sottolineerei anche che Ulpiano segnala questo abuso come diffuso non solo in provincia, ma anche a Roma. Un utile spunto al riguardo può essere ricavato dall'*epistula* a Fabio Cilone¹⁸.

D. 1.12.1 pr., 4 (Ulp. lib. sing. de off. praef. urb.): pr. Omnia omnino crimina praefectura urbis sibi vindicavit, nec tantum ea, quae intra urbem admittuntur, verum ea quoque, quae extra urbem intra Italiam, epistula divi Severi ad Fabium Ciloneum praefectum urbi missa declaratur (...). 4. Initio eiusdem epistulae ita scriptum est: "cum urbem nostram fidei tuae commiserimus": quidquid igitur intra urbem admittitur, ad praefectum urbi videtur pertinere. sed et si quid intra centensimum miliarium admissum sit, ad praefectum urbi pertinet: si ultra ipsum lapidem, egressum est praefecti urbi notionem.

Come ha osservato Mantovani, Ulpiano, nel definire la giurisdizione esclusiva a Roma del *praefectus urbi*, utilizza il verbo *vindicare*, che quindi sembrerebbe fare da contrappunto proprio all'*usurpatio* descritta nel brano – sempre ulpiano – della *Collatio*¹⁹: da una parte l'*usurpatio* di giurisdizione dei *procuratores* a Roma e in provincia; dall'altra la *vindicatio* di giurisdizione del *praefectus urbi* a Roma. Dunque, l'invasione di campo dei *procuratores* avveniva a svantaggio di tutti i governatori provinciali e dei due prefetti maggiori, quindi tanto nei confronti di appartenenti all'ordine senatorio tanto verso funzionari equestri. Questo dato può apparire interessante se lo si lega a quello della riforma di brevissima durata introdotta da Caracalla.

rebbe intravedere un riferimento alla prassi (MANTOVANI, *Il bonus praeses*, cit., p. 206; su *solere* nei libri 9 e 10 del *de officio proconsulis*, MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 2, cit., p. 190 e nt. 16; in generale, sull'uso di *solere* nei testi giurisprudenziali con riferimento all'attività del proconsole si veda D. MANTOVANI, *Sulla competenza penale del praefectus urbi attraverso il liber singularis di Ulpiano*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano* [cur. A. BURDESE], Padova, 1988, p. 213 e nt. 108, il quale si riporta all'annotazione di M. WŁASSAK, *Die Litiskontestation im Formularprozess*, in *Festschrift B. Windscheid*, Leipzig, 1889, p. 131 nt. 2 [p. 79 dell'estratto]).

¹⁸ L'*epistula* è nota e costituisce il riferimento principale dal quale è ricavabile il riparto di giurisdizione invalso nel sistema delle *cognitiones extra ordinem*. Sull'*epistula* a Fabio Cilone proprio in relazione a Coll. 14.3.2, si veda LONGO, *Crimen plagii*, cit., p. 456 ss.; MANTOVANI, *Sulla competenza penale*, cit., p. 171 ss.

¹⁹ MANTOVANI, *Sulla competenza penale*, cit., p. 217 s.

Infatti, il brano della *Collatio* ci informa del fatto che Caracalla intervenne solo sulla ripartizione della giurisdizione in provincia e non anche sull'attribuzione di funzioni nel campo della giurisdizione criminale a Roma e in Italia. In pratica i *procuratores*, che pure usurpavano le funzioni giudiziarie del *praefectus urbi* e del *praefectus praetorio*, ottennero un riconoscimento della loro 'attività giurisdizionale di fatto' solo ed esclusivamente nelle province. Da questo punto di vista mi sembra che la vicenda e le scelte di politica legislativa di Caracalla vadano inserite in un contesto molto preciso e non necessariamente, o esclusivamente, connesso con la tensione sempre alta tra esponenti politici di estrazione senatoria e di estrazione equestre.

3. Il brano di Ulpiano fornisce informazioni circa il risultato ottenuto da Caracalla e le premesse di fatto della sua riforma, ma non dà spunti espliciti relativi alle motivazioni che potrebbero aver indotto l'Imperatore a compiere quella scelta così sovversiva da venire cancellata pochi anni dopo, tanto che già Gordiano nel 239 la considera superata. Spagnuolo Vigorita, che si è più volte occupato di questo testo e che più in generale è stato un attento studioso della giurisdizione fiscale dei *procuratores*, ha sviluppato, in assenza di appigli testuali più sicuri, le seguenti congetture²⁰: 1) Ulpiano manifesta un certo dissenso rispetto alla riforma antoniniana, espresso però in modo non troppo palese in quanto verosimilmente il suo *de officio proconsulis* fu redatto quando Caracalla era ancora vivo²¹. 2) Il dissenso – probabilmente limitato a questa singola riforma, giacché Ulpiano era tutt'altro che un oppositore di Caracalla – suscita non poche perplessità, poiché Ulpiano aveva rivestito molteplici cariche equestri fino alla prefettura del pretorio sotto Alessandro Severo; è quantomeno curioso che una riforma che – nel continuo conflitto politico tra giurisdizione dei governatori (soprattutto di rango senatorio) e giurisdizione dei procuratori (espressione del ceto equestre o dei liberti) – favoriva proprio i *procuratores*, certamente più vicini per estrazione politico-sociale a Ulpiano²², fosse da lui osteggiata, sia pure velatamente. 3) Tali perplessità potrebbero essere superate inquadrando la figura di Ulpiano – giurista, ma soprattutto politico – in un contesto molto più complesso della mera contrapposizione tra appartenenti all'ordine senatorio e funzionari equestri, rispetto alla quale Ulpiano si sarebbe dovuto teoricamente schierare a favore dei secondi. Ulpiano era invece, con ogni probabilità,

²⁰ SPAGNUOLO VIGORITA, *Procuratoris cognitio*, cit. (nt. 1), p. 512 ss.

²¹ Per la datazione del *de officio proconsulis*, tra il 212 e il 217 d.C., rinvio alle osservazioni di MANTOVANI, *Il bonus praeses*, cit., p. 263 ss.; HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 189; MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 2, cit., p. 11 ss. nt. 1.

²² V. MAROTTA, *Una nota biografica su Ulpiano: un giurista tra Tiro e Roma*, in *Migranti e lavoro qualificato nel mondo antico* (cur. C. BEARZOT, F. LANDUCCI, G. ZECCHINI), Milano, 2019, p. 245 ss.

parte di quel complesso di esponenti delle più alte cariche dell'Impero, di rango tanto senatorio quanto equestre, che tentava di raggiungere una convergenza tra le due aristocrazie romane. 4) Si spiegherebbe in questo modo perché la riforma di Caracalla, la quale andava ad alterare proprio tale equilibrio – anelato da Ulpiano – sia sopravvissuta solo pochi anni. Ulpiano, probabilmente tramite l'opera di un allievo (suo o di Modestino) nell'ufficio *a libellis*, potrebbe aver ispirato direttamente o indirettamente il provvedimento, forse prodotto già sotto Alessandro Severo, mediante il quale venne riconfermata la regola precedente alla riforma di Caracalla e di cui abbiamo notizia tramite il rescritto di Gordiano III. L'attività conservatrice di Ulpiano o del suo allievo fu probabilmente dovuta al rispetto per la tradizionale cultura giuridica di Roma e al tentativo di ristabilire quell'equilibrio di poteri faticosamente raggiunto e messo a rischio da Caracalla.

A queste conclusioni mi sembra di poter aderire, ma solamente in parte. Nel senso che a mio parere è possibile aggiungere qualche ulteriore considerazione, spostando l'attenzione dalla contrapposizione di ordine politico-sociale e culturale tra ceti senatorio e ceti equestre alla contrapposizione di carattere più propriamente giuridico e amministrativo tra governatori provinciali e *procuratores Caesaris*.

Prima di tutto, alcuni spunti possono essere ricavati proprio dalla struttura di Coll. 14.3.1-3. Come già osservato, Ulpiano si concentra su *praesides* e *procuratores* e sulle funzioni loro attribuite nell'ambito della giustizia criminale. Il giurista cita anche i due prefetti maggiori, quello della città e quello del pretorio, che però poi scompaiono nel suo discorso, integralmente incentrato sull'amministrazione provinciale. Ma l'impressione che si ricava dalla costruzione del testo è quella di un complesso di funzionari – *praesides, praefectus urbi, praefectus praetorio* – di rango tanto senatorio quanto equestre, cui spetta la *cognitio legis Fabiae*, e un funzionario imperiale, di rango equestre, che esercita abusivamente la *cognitio legis Fabiae*. Dunque, sembra che Ulpiano si concentri soprattutto sulla distanza tra la regola e una prassi, evidentemente abusiva, poi legalizzata dall'Imperatore.

Un altro aspetto a mio parere da evidenziare è che l'intervento di Caracalla ha un ambito di applicazione circoscritto dal punto di vista soggettivo, territoriale e oggettivo.

Rispetto ai soggetti coinvolti e al connesso ambito territoriale, a fronte di un'*usurpatio* di giurisdizione da parte dei *procuratores Caesaris* diffusa tanto in provincia quanto a Roma, Caracalla, secondo le informazioni fornite da Ulpiano, adotta un provvedimento con il quale legalizza la prassi invalsa, concedendo ai *procuratores* la giurisdizione criminale relativa al *crimen legis Fabiae*, ma solo in provincia. Dunque, la riforma interviene solo sulla ripartizione di giurisdizione tra *praesides* e *procuratores*, escludendo, o comunque non contemplando, la possibilità per i *procuratores* di esercitare le funzioni dei due prefetti, *urbi* e *praetorio*. Sotto il

profilo oggettivo, poi, è una modifica normativa che esplica i suoi effetti solamente rispetto alla *cognitio legis Fabiae* (e alla *quaestio de adulteriis*, come ci informa ancora Ulpiano nello stesso testo²³) e non è perciò un provvedimento di carattere generale.

Mi soffermo ora su ciascuno di questi limiti intrinseci delle costituzioni di Caracalla, per tentare di comprendere meglio il possibile scopo della riforma.

Rispetto alla limitazione soggettiva, essa risulta confermata anche dal rescritto di Gordiano III²⁴, che espressamente riaffermava la regola generale anche e proprio per i giudizi *ex lege Fabia*. Lì si precisa molto chiaramente che il riferimento è ai *procuratores* che non agiscono *vice praesidis*, contrapposti ai governatori cui è riservata quella *notio*²⁵. Nel brano della *Collatio* questo è un elemento presente, ma contestato da letture diverse, tese a conciliare la riforma di Caracalla con l'ordinaria ripartizione di giurisdizione. Dunque, secondo la *lectio* che qui si preferisce, la *cognitio legis Fabiae* spettava, in provincia e prima della costituzione di Caracalla, solo ai *praesides* e ai procuratori che amministravano la provincia *vice praesidis*. Dopo la riforma di Caracalla, la giurisdizione sul plagio venne concessa anche ai *procuratores* con mere funzioni fiscali.

Appare, perciò, ipotizzabile che la questione, sotto il profilo soggettivo, vada inquadrata oltre che da un possibile punto di vista politico, efficacemente messo in evidenza in letteratura²⁶, e incentrato sull'instabile equilibrio di poteri tra appartenenti all'ordine senatorio e funzionari equestri, anche sotto una diversa prospettiva, tutta immersa nella sola realtà provinciale. I *praesides* avevano già visto la loro giurisdizione limitata in materia fiscale²⁷, poi si erano trovati a condividere ruolo e responsabilità con i *procuratores provincias regentes*, infine vedevano la loro giurisdizione erosa anche dai *procuratores* che non governavano alcuna provincia *vice praesidis*. In questo contesto l'intervento di Caracalla sposta l'ago della bilancia a favore dei *procuratores*, non sottraendo la *cognitio legis Fabiae* ai *praesides*, ma attribuendo una giurisdizione, per così dire concorrente, ai *procuratores Caesaris*.

²³ Si veda oltre in questo paragrafo.

²⁴ C.I. 9.20.4.

²⁵ Sulle categorie di *iurisdictio*, *notio*, *cognitio*, *imperium merum* e *mixtum* si veda SPAGNUOLO VIGORITA, *Imperium mixtum. Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, cit. (nt. 2), p. 137 ss. In particolare su *notio*, *cognitio* e *iurisdictio* si veda recentemente P. PASQUINO, *Sed voluntariam. Ricerche in tema di iurisdictio*, Napoli, 2020, p. 134 nt. 31, 151 nt. 66.

²⁶ Per tutti, SPAGNUOLO VIGORITA, *Procuratoris cognitio*, cit. (nt. 1), p. 513 ss.

²⁷ Principio espresso da Ulpiano in D. 1.16.7.2 (Ulp. 2 de off. proc.) - D. 1.16.8 (Ulp. 39 ad ed.) - D. 1.16.9 (Ulp. 2 de off. proc.). Su queste fonti e sulla giurisdizione procuratoria in materia fiscale: DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 160 s.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Imperium mixtum. Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, cit. (nt. 2), p. 137 ss.; ID., *Procuratoris cognitio*, cit. (nt. 1), p. 510 ss.; TALAMANCA, *Gli ordinamenti provinciali*, cit., p. 136 ss.; MASI DORIA, *Tribunali*, cit., p. 383 ss.

Rileva, a questo riguardo – e passiamo al profilo territoriale –, la circostanza che, sebbene Ulpiano ci informi del fatto che i *procuratores* esercitavano la *cognitio legis Fabiae tam in provinciis quam Romae*, Caracalla non interviene sulla già complessa situazione di Roma, in cui lo scontro politico e le pressioni sono fortissime, ma incide solo sull'organizzazione provinciale. E lo fa anche entro limiti particolarmente angusti dal punto di vista oggettivo. Contiene, infatti, la sua controvertosa riforma nell'ambito di due precise fattispecie illecite: il plagio e l'adulterio.

Sull'adulterio non è possibile andare oltre le poche parole di Ulpiano conservate in Coll. 14.3.3²⁸. In effetti, nella parte finale del brano della *Collatio* si afferma che analogamente (il riferimento è all'attribuzione di limitati poteri giurisdizionali in materia criminale ai *procuratores Caesaris nullam provinciam regentes*), lo stesso Imperatore aveva con una sua costituzione concesso ai *procuratores* la *quaestio legis Iuliae de adulteris*. Posto che non abbiamo alcuna altra fonte in cui venga citata questa riforma, né per confermarla, né per smentirla, né per abrogarla, in letteratura il dibattito verte su un aspetto in particolare: disponiamo di una sola fonte, e quell'unico testo può essere interpretato in almeno due modi diversi, stante la polisemia del lemma *quaestio*. Caracalla forse affidò ai *procuratores* la sola tortura degli schiavi, e attribuiamo così a *quaestio* il significato di interrogatorio sotto tortura²⁹, previsto dalla legislazione augustea in tema di *adulterium*? Oppure fu assegnata anche a loro la conduzione dell'intero processo, e traduciamo allora *quaestio* con 'giudizio'³⁰, facendo leva sul fatto che generalmente, quando il lemma *quaestio* si accompagna all'indicazione del magistrato/funzionario competente è perché va inteso nella sua accezione processuale³¹? Purtroppo, l'assenza di altre fonti non consente di andare oltre la prospettazione dei dubbi.

Per quanto attiene alla *lex Fabia*, invece, è possibile fare qualche ulteriore considerazione, a cominciare dalla pena irrogata durante l'Impero di Caracalla. È oggi oramai opinione pressoché condivisa che il giudizio fosse considerato ca-

²⁸ Si deve osservare un dato di un certo rilievo: Caracalla è solitamente indicato da Ulpiano come *imperator noster*. In Coll. 14.3.3 è invece chiamato *imperator Antoninus*. Ciò potrebbe forse far sorgere dei dubbi rispetto alla genuinità di questo brano, sebbene, tuttavia, tale appellativo non sia del tutto inusuale (per tutti, HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 7). Molto probabilmente un raccorciamento dev'esserci stato, e deve aver avuto ad oggetto proprio il paragrafo 3. Ma, per il suo contenuto, mi sembra difficile che possa essere stata del tutto 'inventata' la riforma attribuita a Caracalla rispetto alla *cognitio legis Fabiae*. Qualche più fondata perplessità, invece, potrebbe nascere proprio rispetto alla seconda riforma indicata nel testo, relativa alla *quaestio de adulteriis*, in ragione dell'assenza di ogni ulteriore riferimento, altrove, alla riforma citata.

²⁹ SPAGNUOLO VIGORITA, *Procuratoris cognitio*, cit. (nt. 1), p. 514 s.

³⁰ T.A.J. MCGINN, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome*, New York-Oxford, 1998, p. 247.

³¹ D. MANTOVANI, *Quaerere e quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index*, 37, 2009, p. 51.

pitale³² e che la sanzione pecuniaria della confisca fosse accessoria rispetto alla pena criminale principale.

Un altro aspetto rilevante attiene, poi, alla contrapposizione tra regola e prassi. Il plagio costituisce un banco di prova efficace di questo fenomeno, soprattutto in ragione della valutazione della pericolosità sociale di tale reato. Ulpiano, infatti, colloca il *crimen ex lege Fabia* tra gli illeciti di minore gravità, giacché nel suo *de officio proconsulis*, nel trattare delle fattispecie criminali, egli segue un ordine decrescente di gravità dal settimo al nono libro³³. Il plagio è trattato nel nono libro, probabilmente proprio perché in origine esso prevedeva come sanzione una mera multa, a un importo particolarmente elevato, ma pur sempre una multa. A fronte dell'originaria considerazione di questa fattispecie, il brano della *Collatio* documenta l'attribuzione da parte di Caracalla della giurisdizione sugli illeciti *ex lege Fabia* ai *procuratores* oltre che ai *praesides*, forse proprio in ragione di una rivalutazione della gravità del reato. Del resto, la medesima chiave di lettura può essere utilizzata per comprendere quanto Ulpiano afferma in

D. 1.18.13 pr. (Ulp. 7 de off. proc.): Congruit bono et gravi praesidi curare, ut pacata atque quieta provincia sit quam regit. quod non difficile obtinebit, si sollicite agat, ut malis hominibus provincia careat eosque conquirit: nam et sacrilegos latrones plagiariorum fures conquerere debet et prout quisque deliquerit in eum animadvertere, rezeptoresque eorum coercere, sine quibus latro diutius latere non potest³⁴.

³² Per tutti, si veda LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 145 ss., 154 ss. Perché possa essere condivisa l'opinione di H. NIEDERMEYER, *Crimen plagii und crimen violentiae*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, 2, Milano, 1930, p. 381 ss., in particolare, p. 385 ss., circa la paternità diocleziana per Roma (in provincia, secondo lo studioso, il regime era molto diverso) della trasformazione del giudizio in *capitalis causa*, occorre considerare interpolati numerosi testi, sulla cui genuinità, tuttavia, oggi non vi è dubbio. Dello stesso avviso, sebbene non concordi affatto sulla tesi di fondo circa la differente disciplina tra Roma e le province, anche M. LAURIA, *Appunti sul plagio*, in *Annali della R. Università di Macerata*, 8, 1932, p. 202, ora in *Studii e ricordi*, Napoli, 1983, p. 189. Recentemente, argomentando dalla collocazione del plagio nel nono libro del *de officio proconsulis*, NOGRADY, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 302, ha ritenuto non ancora applicata la sanzione capitale al plagio durante l'Impero di Caracalla. Tuttavia, invece che ipotizzare l'interpolazione del testo della *Collatio*, ne ha proposto un'interpretazione particolarmente articolata, secondo cui Ulpiano non intese affermare che gli illeciti *ex lege Fabia* dessero luogo ad una *causa capitalis*, bensì che i procuratori non avessero in generale la giurisdizione penale sugli illeciti capitali. Si sarebbe trattato, cioè, di un'affermazione tutto sommato stravagante rispetto al tema principale discusso, funzionale soltanto a ribadire un principio di carattere generale.

³³ DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 145 ss.; MANTOVANI, *Il bonus praeses*, cit., p. 249. Sulla scelta di trattare del *plagium* nel nono libro del suo *de officio proconsulis*, si veda quanto osservato da F. BOTTA, *Opere giurisprudenziali di publicis iudiciis e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, 1, Milano, 2008, p. 316 nt. 89.

³⁴ Il testo è notissimo, perciò, tra la vasta letteratura, mi limito a citare, per la connessione con i

Il giurista invita i governatori – e verosimilmente egli riferisce il contenuto dei *mandata principis* – a dedicare particolare attenzione alla persecuzione nelle province loro assegnate dei criminali ritenuti più pericolosi, tra i quali sono indicati i *plagiarii*.

Dunque, da una parte, una regola antica che assegnava ai *plagiarii* una sanzione severa, ma teoricamente più blanda della *poena capitalis*³⁵, e in base alla quale il plagio veniva collocato da Ulpiano solo nel nono libro del suo *de officio proconsulis*; dall'altra, l'inserimento dei responsabili di *plagium* tra i criminali da perseguire con grande efficacia³⁶. E, inoltre, sempre da Ulpiano apprendiamo dell'attribuzione, da parte di Caracalla, di una giurisdizione concorrente in provincia tra procuratori e governatori proprio in merito al plagio. A mio parere questo è un indizio del tentativo di rendere più rapida ed efficace l'irrogazione della sanzione in capo ai *plagiarii*. Veniamo così alla valutazione dei possibili motivi ispiratori della riforma e ad alcune conclusioni.

4. Alla luce di quanto sin qui esposto, mi sembra ipotizzabile che le ragioni che hanno indotto Caracalla ad introdurre questa particolare riforma relativa alla giurisdizione in provincia si possano rintracciare non soltanto nelle peculiari dinamiche politiche che interessavano gli equilibri del tutto instabili e in divenire tra esponenti dell'ordine senatorio e funzionari imperiali di rango equestre³⁷, ma anche e soprattutto nella specificità della realtà provinciale. Il mondo provinciale era immenso rispetto a Roma e i molteplici problemi da affrontare nella sua amministrazione erano molto differenti da regione a regione. Il *crimen legis Fabiae* costituisce a questo riguardo una cartina di tornasole dello sviluppo del mondo romano dalla centralità di Roma alla centralità delle province. La *lex Fabia*, nel I sec. a.C., viene a mio parere emanata al fine di tutelare le prerogative proprie del *civis Romanus*³⁸. Ribadire la limitazione soggettiva alla tutela del *civis Romanus ingenuus* o *liberti-*

temi qui trattati, gli studi di: DELL'ORO, *I libri de officio*, cit., p. 165; LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 61 ss.; MAROTTA, *Mandata principum*, cit., p. 161 ss.; ID., *Ulpiano e l'Impero*, 2, cit., p. 88 nt. 232, 180, 192 nt. 19; MANTOVANI, *Il bonus praeses*, cit., p. 203 ss.; NOGRADY, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 24 ss.

³⁵ L'importo della multa previsto in origine dalla *lex Fabia* (si veda *supra*, nt. 11) risultava, per l'epoca di emanazione della legge, di valore molto elevato. Si trattava, cioè, di una sanzione particolarmente severa, sebbene non tanto afflittiva quanto la pena capitale.

³⁶ Sull'inserimento dei *sacrilegi* tra i criminali più pericolosi, rinvio alle ricostruzioni, in parte divergenti, di V. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 1, Napoli, 2000, p. 125 ss.; ID., *Ulpiano e l'Impero*, 2, cit., p. 198 ss., e di L. SOLIDORO MARUOTTI, *La disciplina della lesa maestà tra tardoantico e medioevo*, in *Profili storici del delitto politico*, Napoli, 2002, p. 9 ss., che discutono anche del collegamento, esplicitato da Ulpiano in D. 48.4.1 pr. (Ulp. 7 de off. proc.), tra *sacrilegium* e *crimen maiestatis*.

³⁷ SPAGNUOLO VIGORITA, *Procuratoris cognitio*, cit. (nt. 1), p. 515 ss.

³⁸ Mi si consenta il rinvio a SCOGNAMIGLIO, *Lex Fabia*, cit., p. 120 ss.

nus è un indice della scelta legislativa e politica di predisporre uno strumento di tutela del binomio *civitas-libertas*, laddove il *civis* non doveva essere abusivamente assoggettato ad altri e il *civis-dominus* non poteva vedersi indebitamente sottratta la *dominica potestas* sullo schiavo-forza lavoro. Nel passaggio dall'*ordo* alla *cognitio*, nell'ampliamento dei confini di Roma e della cittadinanza romana, nella dilatazione della definizione della fattispecie criminale, vediamo che cambia lentamente l'individuazione del soggetto passivo: dal *civis Romanus* arriviamo all'*homo liber*. La *civitas* come requisito per ottenere tutela lascia il passo alla mera *libertas*³⁹.

Oramai, l'attenzione per la repressione di questa fattispecie si è in buona parte spostata nelle province. È da lì che arriva costantemente a Roma manodopera servile; è lì, nelle province, soprattutto in quelle orientali, che si sviluppa un mercato-traffico di schiavi che spesso non sono schiavi, ma lo diventano nel passaggio di mano in mano tra i mercanti di esseri umani⁴⁰. Ebbene, in questo contesto, Ulpiano colloca il plagio nel nono libro per ragioni storiche, ma definisce la *cognitio legis Fabiae* una *causa capitalis*, nell'accezione ormai invalsa nella *cognitio*⁴¹. Invita i governatori a perseguire questo reato con efficacia al fine di rendere più stabile e tranquilla la provincia, e al tempo stesso prende atto – a malincuore – della riforma antoniniana, volta a mio parere proprio a rendere più efficace quella persecuzione. I *procuratores*, come indicato da Ulpiano nel secondo paragrafo del brano della *Collatio*, sono incaricati dell'esecuzione dei profili fiscali della sentenza: affidare loro, o anche a loro, la *cognitio legis Fabiae* significava verosimilmente velocizzare la procedura rispetto a quell'illecito considerato di particolare pericolosità. Ed era possibile rintracciare una giustificazione formale per questo tentativo di riforma nella competenza già attribuita ai *procuratores* rispetto alla fase di esecuzione della sentenza di condanna.

Ci si potrebbe domandare perché Ulpiano non sia favorevole alla riforma e perché essa venga cancellata di lì a pochi anni. Il possibile motivo del disappunto e del ritorno alla regola generale anche per la *cognitio legis Fabiae* va forse ricercato, come già osservato da Spagnuolo Vigorita⁴², nella necessità di salvaguardare la tradizione giuridica e quegli equilibri, politici più che giuridici, che si sarebbero rivelati fondamentali allo sviluppo e all'evoluzione dell'Impero da principato a dominato.

³⁹ Si veda l'evoluzione della disciplina desumibile da Coll. 14.3.4, Coll. 14.2.1, D. 48.15.6.2 (Call. 6 de cogn.), su cui rinvio a quanto ipotizzato in SCOGNAMIGLIO, *Lex Fabia*, cit., p. 39 ss.

⁴⁰ Osservazioni su questo particolare fenomeno sociale in LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 60 ss. Sul tema, più in generale, R. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Torino, 2012.

⁴¹ Per considerazioni di carattere generale, si veda SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 249.

⁴² SPAGNUOLO VIGORITA, *Procuratoris cognitio*, cit. (nt. 1), p. 518.

Purtroppo, però, si tratta solo di un tentativo di interpretazione del testo della *Collatio* e della portata della riforma di Caracalla, basato su una delle possibili letture del brano – quella indicata da Mommsen – e che perciò, in assenza di ulteriori elementi testuali, non può che rimanere allo stato di mera congettura.